

20/03/2015
 ecc. in r. 6
 A. i. S. 6

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 80 DEL 20.3.15 ALLEGATO C PAG 1

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE SICILIANA
LINEE GUIDA

PREMESSA

La Regione siciliana promuove la realizzazione di un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Attraverso la disciplina dell'accREDITAMENTO la Regione, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della disoccupazione e favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti inattivi, inoccupati, disoccupati, in regime di ammortizzazione sociale e delle fasce deboli, riconosce agli operatori accreditati l'idoneità ad erogare sul proprio territorio - anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche - servizi per il lavoro.

L'accREDITAMENTO specialistico rappresenta l'istituto attraverso il quale si intendono attuare le raccomandazioni del Consiglio Europeo in relazione alla *Youth Guarantee (Garanzia Giovani)* e superare le criticità che, in materia di efficienza dei servizi per il lavoro, rappresentano specifica condizionalità *ex ante* della programmazione del PO-FSE 2014-2020.

Gli obiettivi suddetti sono perseguiti attraverso la realizzazione di un sistema integrato dei servizi per il lavoro, caratterizzato dalla cooperazione tra i centri per l'impiego della Regione e gli operatori accreditati iscritti nell' *Elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro*.

A tal fine sono previsti criteri selettivi riferiti alla esperienza, alla sede e alle attrezzature dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale	
20 MAR. 2015	
Prot. n.	984



IL SEGRETARIO

DISCIPLINA PER L' ACCREDITAMENTO

Articolo 1

Accreditamento ai servizi per il lavoro

1. Le linee guida oggetto del presente provvedimento disciplinano, sulla scorta delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i., i requisiti dei soggetti pubblici e privati - nell'ambito del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro - finalizzati all'erogazione dei servizi generali e specialistici in Sicilia. La disciplina per l'accREDITAMENTO, di natura sperimentale, ha durata triennale.
2. Gli ambiti di accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro rivolti alla persona sono definiti in:
 - a) servizi per il lavoro generali obbligatori (in prosieguo SGO);
 - b) servizi per il lavoro specialistici facoltativi (in prosieguo SSF).
adattarsi
3. I SGO consistono nell'accoglienza e prima informazione, nell'orientamento di primo livello, nell'orientamento specialistico o di secondo livello e nell'incontro tra domanda e offerta e nell'accompagnamento al lavoro.
4. I SSF si caratterizzano per le attività di :
 - a) *tutorship* e assistenza intensiva calibrati sulla persona in funzione della collocazione o della ricollocazione professionale e di ricerca di un'occupazione;
 - b) orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell'assunzione;
 - c) inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone disabili (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
 - d) - formazione imprenditoriale;
- supporto informativo e conoscitivo per la creazione di nuove imprese
 - e) avviamento ad un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero
 - f) attività di formazione specialistica relativa all'autoimpiego/autoimprenditorialità da realizzarsi con i soggetti di cui alle lettere c, d, g ed h di cui all'art. 2 comma 1.
5. Tutti i servizi di cui al precedente comma 3 debbono essere obbligatoriamente erogati dai soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO e sono propedeutici all'accREDITAMENTO di cui al comma 4.
6. Sono accREDITATI di diritto: i Centri per l'Impiego (CPI) e i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del successivo art. 2, relativamente all'ambito rientrante negli SGO. Laddove formalmente richiesto, sono accREDITATI di diritto per il medesimo ambito anche i soggetti di cui alla lettera j) del citato art. 2. Segnatamente per i CPI - a norma del D.P.R. n. 442/2000 e del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. - rimangono comunque ferme le competenze amministrative derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di gestione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, dello stato di disoccupazione, del patto di servizio, nonché in materia di *profiling*.
7. Attesa la già cennata natura sperimentale triennale della presente disciplina, l'Amministrazione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di apportare eventuali integrazioni e/o modificazioni, sperando la medesima procedura di natura ricognitiva rispetto al dettato nazionale utilizzata per l'approvazione delle linee guida per l'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro.



IL SEGRETARIO

Articolo 2

Soggetti che possono richiedere l'accreditamento

1. Possono richiedere l'accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro tutti quegli operatori, pubblici e privati, che registrino tra i propri scopi e fini istituzionali attività espressamente riconducibili ai servizi al lavoro di cui al precedente comma 2 dell'art. 1. In particolare, posso richiedere l'accreditamento:
 - a) i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative ed i loro consorzi con capitale sociale superiore a € 25.000,00;
 - X b) le Agenzie per il lavoro, autorizzate in via provvisoria a tempo indeterminato e iscritte all'Albo delle Agenzie per il lavoro a livello nazionale a norma dell'art. 4 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
 - c) le Università, con esclusione di quelle telematiche, e i consorzi universitari;
 - d) gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) costituiti secondo la forma della fondazione a norma dell'art. 6 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
 - X e) Istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e paritaria;
 - f) le CCIAA;
 - g) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da essi controllate;
 - h) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, aventi come oggetto almeno una delle seguenti attività:
 - la tutela del lavoro;
 - l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali;
 - la progettazione e l'erogazione di servizi formativi con specifica esperienza maturata attraverso gli organismi denominati "Sportelli Multifunzionali";
 - la tutela della disabilità;
 - la promozione sociale;
 - il volontariato;
 - i) gli Enti bilaterali;
 - j) i Comuni in forma singola o associata;
 - k) la Fondazione, istituita dall'Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, a norma dell'art. 6, co. 4, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i.;
 - l) gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. 152/2001.I soggetti indicati dalle lettere c) a l) che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 276/03, sono autorizzati ope legis allo svolgimento dell'attività di intermediazione debbono essere iscritti all'Albo delle Agenzie ai sensi del citato art. 6.

Articolo 3

Requisiti per l'accreditamento

Ai fini dell'accreditamento per i servizi di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei requisiti indicati nei successivi commi.

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono accreditarsi devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. I soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b), g), h), e i) debbono essere costituiti, alla data di presentazione della domanda, da almeno 1 anno;
 - b. I soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b), g), h), i), e l) che richiedono l'accreditamento debbono:
 - possedere documentata esperienza almeno annuale in merito a tutti i servizi per il lavoro di cui all'art. 1, comma 3;



- possedere documentata esperienza almeno annuale per ognuno dei servizi per il lavoro di cui all'art. 1, comma 4, per i quali, eventualmente, si richiede l'accreditamento;
 - possedere un proprio sito internet, anche per l'eventuale erogazione via web dei servizi e una casella e-mail certificata per le comunicazioni con gli utenti.
2. I soggetti che intendono accreditarsi devono inoltre dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti di carattere giuridico e finanziario:
- a. per i soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b), g), h), i), k) e l) l'indicazione come oggetto sociale non esclusivo delle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento;
 - b. per tutti i soggetti di cui all'art. 2 - qualora costituiti nella forma di società di capitali - un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili; qualora costituiti in forma di società cooperativa, un bilancio sottoposto a revisione;
 - c. per tutti i soggetti di cui all'art. 2 - qualora costituiti nelle forme societarie - l'assenza di procedure concorsuali in corso o l'assenza di procedure per la dichiarazione delle stesse;
 - d. per tutti i soggetti di cui all'art. 2, l'applicazione per il proprio personale dipendente di un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative a norma del T.U. su rappresentanza e rappresentatività del gennaio 2014, salvo quanto previsto alla lettera "e";
 - e. per i soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 2, segnatamente per ciò che riguarda il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, qualora non applichino un contratto collettivo, devono applicare degli atti che disciplinino istituti contrattuali aventi valore equivalente ad accordi e a contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali a norma del T.U. su rappresentanza e rappresentatività del gennaio 2014;
 - f. per tutti i soggetti di cui all'art. 2, essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone disabili;
 - g. per tutti i soggetti di cui all'art. 2, rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - h. per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2, l'assenza:
 - di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - di misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 646/1982 e s.m.i. o ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011
 - di comminazione, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al D.Lgs. 231/2001.
3. I soggetti che intendono accreditarsi devono altresì dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti di carattere strutturale:
- a. disponibilità, in conformità alla normativa vigente, per tutta la durata dell'accreditamento, di una o più sedi operative nel territorio della Regione siciliana che siano:
 - 1) conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
 - 2) conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 3) conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità per le persone con disabilità.



In caso di mancata conformità il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui al presente punto 3) a pena di sospensione dell'accreditamento;

- 4) idonee a garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici;
- 5) aperte al pubblico in orario d'ufficio, per i locali adibiti all'accoglienza delle persone che non può essere inferiore a venti ore settimanali;
- 6) riportanti l'indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali:
 - degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale;
 - della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
 - dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché il nominativo del responsabile della unità organizzativa;
 - del logo della Regione Siciliana - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative.

b. ogni sede operativa deve disporre di:

- 1) una sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo e munita di postazioni informatiche. In caso di mancanza di tale requisito, il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo a pena di sospensione dell'accreditamento;
 - 2) un locale dotato di personal computer, collegati alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro;
 - 3) un ufficio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la *privacy* ai sensi della normativa vigente degli utenti durante i colloqui medesimi.
4. Non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata per lo svolgimento delle attività di somministrazione e di intermediazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276.
5. Non sono tenuti, altresì, a dimostrare il possesso dei requisiti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i.
6. Le figure professionali attive presso gli operatori accreditati e preposte all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 1 sono le seguenti:
- a. responsabile organizzativo/amministrativo;
 - b. operatore del mercato del lavoro;
 - c. operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche.
7. E' compito dell'operatore accreditato garantire la presenza delle figure professionali superiormente identificate durante la somministrazione dei servizi per i quali è stato disposto l'accreditamento, anche nel caso di apertura di nuove sedi operative.
8. Le competenze e capacità delle sole figure professionali di cui al comma 6, lett. "c", sono definite con successivo provvedimento dell'Amministrazione, con premialità connessa con l'esperienza e la riqualificazione professionale conseguita dagli operatori in precedenza utilizzati presso



IL SEGRETARIO

gli sportelli multifunzionali degli enti gestori di servizi formativi iscritti all'albo di cui all'art. 14 della L.r. n. 24/1976.

Articolo 4

Elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro

1. Presso il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative è istituito l'Elenco Regionale degli Operatori Accreditati per i Servizi per il lavoro, nel quale vengono iscritti gli operatori accreditati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e s.m.i..
2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al precedente comma è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all' art. 3.
3. L'Amministrazione provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco Regionale di cui cura la tenuta, e provvede alle opportune forme di pubblicità dello stesso, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet della Regione.

Articolo 5

Richiesta e rilascio dell'accredimento

1. La procedura per l'accredimento "a sportello" consente di presentare la domanda senza limiti temporali, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo Avviso sul sito internet della Regione.
2. Le domande di accreditamento vengono istruite dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, anche con il supporto del proprio ente in *house providing*.
3. A seguito della definizione della procedura di cui al comma precedente, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative concede l'accredimento con proprio provvedimento amministrativo.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sia documentali sia in loco per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'accreditato e di coloro che erogano i servizi al lavoro nella Regione a pena di sospensione o di revoca dell'accredimento, sulla scorta delle previsioni di cui al successivo art. 7.

Articolo 6

Durata e validità dell'accredimento

1. L'accredimento decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'art. 5, comma 3, e ha durata triennale, fatto salvo il carattere sperimentale della disciplina di cui all'art. 1 nonchè la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 3.



IL SEGRETARIO

2. È fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare all'Amministrazione ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO, entro quindici giorni, dal loro verificarsi.

Articolo 7

Sospensione, revoca e rinnovo dell'accREDITAMENTO

Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative dispone con apposito atto, previa fissazione del termine di cui al successivo comma 3, la revoca o la sospensione dell'accREDITAMENTO.

1. La revoca è disposta:

- a) in caso di esito negativo a seguito della verifica sulla ricorrenza o sul mantenimento dei requisiti previsti all'art. 3;
- b) in caso di accertamento di rilascio di false dichiarazioni, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- c) in caso di mancata comunicazione nei termini delle informazioni di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
- d) in caso di mancato ripristino nei termini della ricorrenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 3 accertato in seguito alla disposizione della sospensione;
- e) in caso di mancata presentazione, nel termine indicato dal successivo comma 4, della richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'elenco regionale;
- f) in ogni caso in cui, in esito ad un procedimento amministrativo di controllo avviato per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate.

2. La sospensione è disposta:

- a) in caso in cui il soggetto accreditato a norma della presente disciplina non comunichi la variazione dei requisiti o delle condizioni che hanno determinato l'accREDITAMENTO;
- b) in caso di difformità, di mutamento delle condizioni o della perdita dei requisiti previsti dall'art. 3, sanabile nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa;
- c) in caso di avvio di un procedimento amministrativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di controlli d'ufficio sia su segnalazione di organi di vigilanza esterni, di irregolarità gravi;
- d) in caso di riscontro di eventuali difformità, mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti che hanno determinato l'accREDITAMENTO. Al soggetto interessato è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità.

3. La sospensione, comunque, ha una durata massima di trenta giorni, decorsi i quali l'Amministrazione procede alla revoca o alla conferma dell'accREDITAMENTO stesso.

4. Entro e non oltre sessanta giorni prima della scadenza dell'accREDITAMENTO, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'elenco regionale, allegando la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti all'art. 3. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accREDITAMENTO è provvisoriamente prorogato per non oltre 60 giorni.



IL SEGRETARIO

5. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi. Il soggetto accreditato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a termine eventuali attività finanziate dalla Regione, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.
6. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate dalla Regione salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
7. Le accertate violazioni degli obblighi da parte degli operatori accreditati - relative alle fattispecie di cui al successivo art. 8 - determinano, altresì, l'avvio delle procedure di revoca e/o di sospensione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Articolo 8

Obblighi degli operatori accreditati

I destinatari del provvedimento autorizzativo di accreditamento sono obbligati a:

1. erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di buona amministrazione, avendo a riguardo i fattori di pari opportunità e di non discriminazione, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento al lavoro;
2. interconnettersi con il Sistema Regionale informatico del Lavoro, con le banche dati nazionali ed internazionali del lavoro e della formazione, nei tempi e con le modalità definiti dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;
3. erogare agli utenti i servizi di cui all'art. 1 della presente disciplina senza oneri, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
4. segnalare all'Amministrazione ogni informazione utile per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
5. comunicare tempestivamente ai Centri per l'Impiego l'eventuale rifiuto da parte dell'utente, senza giustificato motivo, di offerta di lavoro ovvero i casi di mancata presentazione ad una convocazione senza motivazione alcuna.

Articolo 9

Monitoraggio

1. Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – con successivo atto da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente disciplina – definisce gli standard minimi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi per il lavoro ed un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a misurare il raggiungimento degli standard minimi attraverso l'elaborazione di una batteria di indicatori.
2. Le risultanze delle attività di cui al precedente comma, sono utilizzate dall'Amministrazione anche per procedere alla sospensione, revoca o mantenimento delle strutture accreditate.
3. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Amministrazione.

Articolo 10

Divieto di transazione commerciale

IL SEGRETARIO



1. La titolarità dell'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è ammesso, altresì, il ricorso a contratti di natura commerciale con cui sia ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, fatta eccezione per la possibilità di cessione dell'attività, o parte di essa, ad altri enti accreditati. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 2112 del cod.civ.

L'ASSESSORE REGIONALE



Testo modificato in seguito
ad esenzioni del ministero
del lavoro



IL SEGRETARIO